Polizza Incendio abbinata ai mutui



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

Prodotto: Incendio Mutui

Data ultimo aggiornamento: 01/12/2024. Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Compagnia" - è Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Sede Legale: via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino.

Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi n. 10, 10122, Torino, Italia. Telefono: +39 011 5554015 sito internet: www.intesasanpaoloprotezione.com

e-mail: servizioclienti@pec.intesasanpaoloprotezione.com; PEC: comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com;

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con i provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/96 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8/10/96 e n. 2446 del 21/07/06 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10/08/2006. È iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, si riporta, in milioni di euro, l'ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali della Compagnia:

Patrimonio netto: 476,81 Mln €	
Di cui Capitale sociale: 27,91 Mln €	Di cui Riserve patrimoniali: 448,91 Mln €

Per informazioni più approfondite sulla Compagnia si fa rinvio alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia al seguente link: www.intesasanpaoloprotezione.com/la-nostra-societa. Di seguito si riportano alcuni dati presenti nella relazione:

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR)	Requisito patrimoniale minimo (MCR)	Fondi propri ammissibili per copertura del SCR	Fondi propri ammissibili per copertura del MCR	Indice di solvibilità (solvency ratio)
229,68 Mln €	103,36 MIn €	679,40 MIn €	679,40 MIn €	296%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione per i danni diretti causati al fabbricato e danni al fabbricato conseguenti ai danni diretti opera anche:

- ✓ se nel fabbricato assicurato si effettuano opere murarie o lavori di ristrutturazione, restauro, abbellimento, risanamento o ripristino funzionale di impianti, fissi e infissi
- se il riscaldamento del fabbricato assicurato è effettuato con stufe o bracieri comunque alimentati
- ✓ se gli impianti termici o elettrici del Fabbricato assicurato non sono ancora stati trasformati ai sensi del provvedimento contro l'inquinamento atmosferico (Legge n.615 del 13/07/1966) e della legge che disciplina le norme per la sicurezza degli impianti (n. 46 del 05/03/1990 nonché successive modifiche e integrazioni) o quando la manutenzione di detti impianti sia affidata a persone non abilitate
- ✓ in caso di installazione a nuovo, trasformazione o utilizzo di impianti in genere per i quali non risulti ancora completato l'iter burocratico di concessione delle varie autorizzazioni necessarie ai sensi di norme, leggi o regolamenti.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Denuncia di sinistro:

In caso di sinistro l'Assicurato deve avvisare la Compagnia entro 10 giorni da quando ne è in condizioni o da quando ne è venuta a conoscenza, con una comunicazione scritta a:

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino

In alternativa può inviare un fax al numero +39 011.093.10.62, o una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sinistri@pec.intesasanpaoloprotezione.com

Per facilitare la denuncia del sinistro, in tutte le filiali Intesa Sanpaolo è disponibile un apposito modulo (Modulo di denuncia del sinistro).

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

Cosa fare incaso di sinistro?

- rilasciare tempestivamente dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la sua causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere tempestivamente trasmessa alla Compagnia
- conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno
- predisporre un elenco dettagliato dei danni verificatisi, con riferimento a qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, un rapporto particolareggiato sullo stato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai suoi periti ai fini delle loro indagini o verifiche.

Il mancato rispetto anche solo di uno dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Assistenza diretta / in convenzione: Non sono previste prestazioni aggiuntive fornite né direttamente né indirettamente dalla Compagnia.

Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste prestazioni aggiuntive fornite né direttamente né indirettamente dalla Compagnia.

Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Obblighi dell'impresa

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Protezione determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.



Quando e come devo pagare?

Premi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Rimborsi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non è prevista la sospensione del contratto.

Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, sottoscrittori di un mutuo presso Intesa Sanpaolo, che abbiano un bisogno di protezione in caso di danni all'immobile posto a garanzia del mutuo provocati da eventi quali incendio, scoppio, fulmine, esplosione, implosione, caduta aeromobili, meteoriti e veicoli spaziali e bang sonico da parte di aeromobili che possano capitare durante il periodo in cui il mutuo è in essere.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: i costi applicati al premio percepiti dall'intermediario sono pari al massimo al 30%.

COME POSSO	PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
	Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Gestione Reclami e qualità del servizio
All'impresa	Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino
assicuratrice	Fax: +39 011.093.00.15 Email: reclami@intesasanpaoloprotezione.com PEC: reclami@pec.intesasanpaoloprotezione.com
	La Compagnia dovrà fornire riscontro al reclamo entro e non oltre il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso.
	In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte della Compagnia è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza competente in materia:
All'IVASS	IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
	Fax: 06.42133206 PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it

	RRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di e controversie, quali:
Mediazione	Con l'assistenza necessaria di un avvocato, puoi interpellare un Organismo di Mediazione da scegliere tra quelli elencati nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) al fine di raggiungere un accordo tra le parti. Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sull'ammontare del danno in caso di incendio, a richiesta di una delle parti, è data facoltà di rivolgersi a un collegio di due periti, nominati uno dalla Compagnia e uno dal Cliente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altri soggetti qualificati, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun potere deliberativo. Se la Compagnia o il Contraente non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo perito sono divise a metà.
	L'istanza di attivazione della perizia contrattuale può essere inviata a:
	Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Ufficio Sinistri Via San Francesco D'Assisi, 10 – 10122 Torino
	oppure all'indirizzo e-mail: comunicazioni@pec.intesansanpaoloprotezione.com oppure al numero di fax +39 011.093.10.62. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/finnet.htm).

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE- AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO